

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1503

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DI SALVO**

Anticipo dell’età dell’accesso alla pensione di vecchiaia
in favore delle lavoratrici madri

Presentata il 7 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le conseguenze della riforma cosiddetta « Monti-Fornero » delle pensioni sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell’incremento dell’età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell’eliminazione della possibilità di andare in pensione con il sistema delle « quote ».

La legge interviene sulle lavoratrici allontanando il periodo di pensionamento, per alcune di esse anche di un decennio. Per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oltre l’incremento dell’età pensionabile, è previsto l’innalzamento del requisito contributivo (da 5 a 20 anni) e dell’importo minimo di pensione da maturare.

La presente proposta di legge intende favorire la maternità e la salute delle donne madri stabilendo misure previdenziali che consentono l’accesso anticipato alla pensione o al godimento dell’assegno

sociale. La valorizzazione della maternità attraverso le misure proposte dà attuazione al principio che la Costituzione reca all’articolo 31, ma — e lo si vuole sottolineare — pone anche finalmente attenzione alla salute delle donne, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione stessa, in considerazione della gravosità di ogni gravidanza.

La proposta di legge è composta da un unico articolo.

Il comma 1 stabilisce che, a scelta delle lavoratrici, è riconosciuto uno tra i seguenti benefici previdenziali:

1) un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a un anno per ogni figlio;

2) la determinazione di un trattamento pensionistico maggiorato. La maggiorazione deriva dall’applicazione dei moltiplicatori di cui alla tabella A allegata

alla legge 8 agosto 1993, n. 335: un anno di lavoro in più in caso di uno o due figli, due anni in più in caso di tre o quattro figli e tre anni in più in caso di cinque o più figli.

Il comma 2 riconosce alle lavoratrici madri la copertura contributiva figurativa per gli anni di anticipo della pensione, specificando che tale beneficio non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa attribuiti in occasione della maternità, ma lasciando alle lavoratrici la scelta tra essi.

Il comma 3 stabilisce che i benefici sono riconosciuti alle donne in ragione della maternità, indipendentemente dal fatto che esse fossero occupate durante la gestazione o al momento del parto o che avessero già versato in precedenza dei contributi.

Allo stesso modo, il comma 4 stabilisce che il requisito anagrafico per godere dell'assegno sociale, che è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e che spetta ai soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che hanno situazioni reddituali particolari previste dalla legge, è ridotto per le donne di un anno per ogni figlio.

Il comma 5 prevede le modalità di riconoscimento dei benefici, ponendo a carico degli enti previdenziali l'obbligo di informare le lavoratrici sugli stessi benefici.

Con riferimento ai costi derivanti dalla proposta di legge, sono stanziati, a regime, 1.100 milioni di euro annui, coperti mediante una corrispondente riduzione delle *tax expenditure*, come disposto dai commi 6 e 7.

Il calcolo dell'onere è derivato da dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dai quali emerge che:

a) la media delle nascite in Italia è inferiore a 550.000 unità l'anno. Tra le donne italiane il numero di figli è passato da 1,32 figli per donna del 2008 a 1,3 figli per donna del 2011, ma anche tra le donne straniere è sceso da 2,31 a 2,04;

b) l'occupazione femminile in Italia, alla fine del 2012, era pari al 47 per cento e, considerando la popolazione, pari a 4 milioni e 900.000 lavoratrici;

c) il diritto all'assegno sociale, dal 1° gennaio 2013 matura al compimento di 65 anni e 3 mesi di età. La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. In relazione all'entità del reddito personale o coniugale, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta;

d) l'importo mensile dell'assegno sociale è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2013 è pari a 442,30 euro, pari a 5.749,90 euro annui. Secondo i dati dell'ISTAT (2010) sono stati circa 800.000 le pensioni e gli assegni sociali erogati nel 2010, di cui 542.000 corrisposti a donne. L'importo medio annuo è di 4.952 euro.

Il comma 8 abroga la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 335 del 1995, recante misure a favore delle lavoratrici madri, in parte corrispondenti a quelle disciplinate dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione, al fine di tutelare la maternità e la salute, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o no dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

4. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

5. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale interessato. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui al comma 1.

6. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. A decorrere dall'anno 2013, le minori spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 6, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite agli enti di previdenza a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

8. La lettera *c)* del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

